

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 26 novembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 38 della medesima legge.

Legge Regionale 19 novembre 1977, n. 63.

«Il Programma di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania 1977- 1979»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, è autorizzato il finanziamento del II programma di valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Campania, con le modalità di cui alla citata legge ed al relativo regolamento di attuazione del 20 dicembre 1976.

Articolo 2

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in complessive lire 3.700 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1977, lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978 e lire 1.500 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere, stabilito in lire 700 milioni per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante l'iscrizione della somma di lire 700 milioni al Capitolo 524 - Titolo II - di nuova istituzione - dello stato di previsione medesimo: «Interventi per la valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania (rifi naziamento della Legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 «Programma di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania»).

Agli oneri, stabiliti in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 1.500 milioni per l'esercizio 1979, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione della spesa da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate in quelli successivi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contabilità regionale.

Articolo 3

Ai fini della formulazione del piano di interventi previsto dall'art. 2 della Legge 9 novembre 1974, n. 58, il termine per la presentazione delle istanze, relativamente all'esercizio 1977, è fissato in 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma, della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 novembre 1977

Russo

Testo Abrogato